

Edizione di martedì 18 Gennaio 2022

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: i temi della quattordicesima puntata

di **Laura Mazzola**

IVA

Cessioni intracomunitarie e dichiarazione di arrivo della merce

di **Roberto Curcu**

LAVORO E PREVIDENZA

La nuova comunicazione delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale

di **Stefano Rossetti**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La nuova definizione di controllo ai fini CFC

di **Marco Bargagli**

DIRITTO SOCIETARIO

Liquidazione della quota del socio e termine di prescrizione

di **Lucia Recchioni**

LEGGERE PER CRESCERE

Recensione “Basta Dirlo” di Paolo Borzacchiello

di **Giulia Bezzi** - CEO di SeoSpirito e Founder Progetto Le ROSA

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: i temi della quattordicesima puntata

di **Laura Mazzola**



Alle **ore 9** consueto appuntamento con ***Adempimenti In Diretta***, giunto alla **quattordicesima puntata**.

Nella **prima sessione, dedicata all'aggiornamento**, analizzeremo le **novità** in riferimento alla prassi e alla giurisprudenza dell'ultima settimana.

In particolare, analizzeremo brevemente i **quattro provvedimenti direttoriali datati 14 gennaio**, i quali accompagnano i **nuovi modelli dichiarativi** e le **relative istruzioni ministeriali**: la **certificazione unica 2022**, il **modello 730/2022**, il **modello 770/2022** e la **dichiarazione annuale Iva 2022**.

Per quanto riguarda le 20 risposte ad istanze di interpello pubblicate nell'ultima settimana approfondiremo:

- la [risposta 10](#), in tema di **superbonus**, collegato alle spese riguardanti un **condominio composto da tre edifici**, di cui il terzo è di categoria catastale D/6, strutturalmente separato e con accesso autonomo;
- la [risposta 13](#), in merito al **contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione**, da richiedere con istanza di autotutela dell'esito del rigetto;
- la [risposta 23](#), sempre in tema di **superbonus**, in riferimento alle **modalità di deliberazione** dei lavori e di richiesta dello **sconto in fattura**, nell'ipotesi di più fabbricati indipendenti;
- la [risposta 25](#), in merito all'**applicazione dell'Iva** sugli **insegnamenti a distanza** erogati a partecipanti dislocati fuori dal territorio regionale della regione che ha concesso l'accREDITamento delle prestazioni formativo educative.

Per quanto poi riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, vedremo le massime delle seguenti **ordinanze**:

- la [692 del 12 gennaio](#), in merito alla **nullità di un accertamento con redditometro**;
- la [1024 del 14 gennaio](#), in merito all'**emissione di un accertamento sulla base dei dati extracontabili rinvenuti in una borsa**;
- la [1034 del 14 gennaio](#), in tema di **rettifica di valore dell'immobile**.

Nella **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, il collega **Stefano Rossetti** approfondirà le **scritture contabili di costituzione di una Srl**, in riferimento, ad esempio, alle fasi di sottoscrizione del capitale, di versamento del 25%, di svincolo, di richiamo e di versamento del residuo.

Nella **terza sessione**, riservata alle **prossime scadenze**, ricorderemo le principali **scadenze di versamento e di dichiarazione della settimana**.

Un **focus** sarà dedicato ai modelli per l'apertura di un'attività di tipo individuale: il modello AA9/12 e il modello di Comunicazione unica d'impresa.

In particolare, analizzeremo i **soggetti obbligati**, le **modalità di predisposizione ed invio** e i **termini di invio**.

La parola passerà poi a **Melissa Farneti di Team System**, che esaminerà, nella **quarta sessione** dedicata agli adempimenti in pratica, il **bilancio con TS Studio**.

Il nostro quattordicesimo appuntamento si concluderà, come di consueto, con la **sessione dedicata alla risposta ai quesiti** selezionati tra quelli che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** si ricorda che, **a partire da questo pomeriggio alle ore 15**, sarà possibile visionare la **puntata in differita on demand**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

IVA

Cessioni intracomunitarie e dichiarazione di arrivo della merce

di **Roberto Curcu**

Master di specializzazione

TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

A quasi due anni dall'entrata in vigore del **Regolamento Europeo 1912/2018**, che ha introdotto delle presunzioni a favore del contribuente per dimostrare l'arrivo della merce in altro Paese comunitario diverso da quello di partenza, iniziano le prime avvisaglie di contestazione da parte degli organi verificatori nei confronti delle aziende italiane, circa **la regolarità della fatturazione con la non imponibilità prevista dall'[articolo 41 D.L. 331/1993](#)**.

In particolare, le contestazioni riguardano le cessioni che vengono effettuate con la **clausola "franco fabbrica"**, nelle quali il trasporto della merce fuori dall'Italia è organizzato dal **cliente comunitario**.

Come è stato spiegato con la [circolare AdE 12/E/2020](#), con l'entrata in vigore del Regolamento, **il contribuente ha la facoltà di scegliere se dimostrare l'arrivo a destino della merce seguendo le indicazioni del Regolamento Europeo 282/2011, come emendato dal [Regolamento 1912/2018](#), oppure seguendo le indicazioni della prassi nazionale**.

Anzi, considerato che – correttamente – l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le modalità di dimostrazione dell'uscita della merce dettate dal Regolamento possono essere utilizzate dal contribuente anche prima della sua efficacia, **anche per il passato è possibile scegliere se applicare le disposizioni del Regolamento o quelle della prassi nazionale**.

La precisazione circa la "**retroattività**" del Regolamento, indicata dalla [circolare AdE 12/E/2020](#), non è prevista dalla norma, ma ad avviso di chi scrive è solo un modo "elegante" con il quale la direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate informa i propri **verificatori** che, anche per le **annualità precedenti il 2020**, i rilievi fatti nei confronti di soggetti che sono in grado di dimostrare l'uscita della merce secondo le indicazioni del Regolamento avrebbero scarse possibilità di successo in contenzioso. Infatti, che un **giudice nazionale** consideri per gli anni antecedenti il 2020 non sufficienti delle prove, quando il **legislatore comunitario** le considera tali dagli anni 2020 in poi, sarebbe una cosa abbastanza curiosa...

Nelle vendite fatte con il trasporto a carico del cliente estero (clausola *Incoterms* EXW o FCA), risulta però di difficile applicazione il Regolamento, per il quale sarebbero richiesti una **CMR firmata** dal trasportatore ed un **ulteriore documento**, che generalmente è in possesso dell'acquirente e che difficilmente viene condiviso con il venditore.

Infatti, questo documento potrebbe essere la **fattura del trasportatore** (emessa verso il cliente estero), o il **documento bancario che attesta il pagamento del trasporto** (emesso dalla banca del cliente estero), e quindi documenti che difficilmente il cessionario comunitario condivide con l'impresa italiana.

Inoltre, in tali tipologie di vendite, **il Regolamento prevede che debba essere rilasciata dal cliente una "dichiarazione di ricezione della merce"**, contenente determinate informazioni, quali le date di arrivo delle merci, le qualifiche delle persone che firmano la dichiarazione, ecc...

Seguendo le indicazioni della prassi nazionale, invece, la prova per dimostrare l'arrivo della merce in altro Paese UE è data da una serie di documenti, quali le fatture di vendita, i documenti di incasso dei corrispettivi, la corrispondenza commerciale, i modelli Intrastat presentati, ed un documento con il quale il cliente conferma l'avvenuta ricezione della merce. A tale riguardo, tale documento può essere costituito, alternativamente, da:

1. la stessa **CMR** con la quale è stata caricata la merce sul mezzo del trasportatore, e firmata anche da quest'ultimo;
2. un **documento proveniente dal sistema informatico del vettore**;
3. **una dichiarazione di ricezione della merce da parte del cliente**.

Evidenziamo che il documento elencato al punto 1 è di **difficile reperimento** nelle vendite alle **grandi aziende**, per via delle **procedure gestionali** che pongono in essere, e materialmente **impossibile** da reperire tutte le volte che il trasporto avviene con **avvicendamento di trasportatori**, quali ad esempio i trasporti combinati.

Il **documento di cui al punto 2**, è di **difficile reperimento nel caso in cui il corriere sia stato incaricato dal cliente**, salvo che lo stesso non conceda al venditore italiano i codici per l'accesso al sistema informatico del vettore, relativi alla singola spedizione.

La prassi maggiormente impiegata dalle aziende strutturate che lavorano con aziende altrettanto strutturate **è quindi quella di ottenere una dichiarazione di ricezione della merce**.

A tale riguardo, il verificatore potrebbe essere erroneamente nella convinzione che tale dichiarazione di ricezione debba necessariamente avere le caratteristiche previste dal **Regolamento**, ma la cosa, ad avviso di chi scrive, non sta in questi termini.

Come è stato infatti precisato dalla Agenzia delle Entrate nella [risposta ad istanza di interpello n. 100/2019](#), **è sufficiente che tale dichiarazione contenga, oltre agli estremi delle fatture di vendita, la dichiarazione del cliente di ricezione della stessa in altro Paese membro, e l'anno di**

ricezione; in sostanza, non è chiesta né la data esatta di ricezione della merce, né il luogo esatto di ricezione.

Per quanto riguarda la **sottoscrizione della stessa**, non è precisato chi debba sottoscriverla, lasciando intendere che **qualunque soggetto con la conoscenza circa la ricezione della merce ha la possibilità di sottoscriverla**; nella dichiarazione di ricezione prevista dalla prassi nazionale, quindi, non è richiesta *“l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente”*, come invece sarebbe previsto dalla normativa comunitaria.

Ciò premesso, come anche chiarito nella stessa [circolare 12/E/2020](#) dell'Agenzia delle Entrate, **l'idoneità dei documenti presentati dal contribuente, nel caso in cui questi ritenga di provare l'uscita della merce secondo le indicazioni della prassi nazionale, è soggetta alla valutazione, caso per caso**, da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La stessa, infatti deve tenere conto di certi elementi che possono **pregiudicare la validità dei documenti presentati**, in particolare nei casi in cui vi siano indici di **frode** (segnalazioni da parte dell'Autorità fiscale del Paese del cliente, clienti occasionali, cessioni di beni suscettibili di vendite “in nero” al consumatore finale, trasporti effettuati in proprio o con trasportatori inaffidabili, pagamenti in contanti, ecc...).

In sostanza, chi scrive ritiene che **le aziende non a rischio frode** che chiedono al cliente il rilascio di una certificazione di arrivo della merce, **non siano obbligate ad utilizzare il fac simile previsto dal Regolamento** (che molte aziende estere non restituirebbero compilato), ma possano utilizzare forme più semplificate e cumulative di più operazioni.

Quanto alla sottoscrizione di tale dichiarazione, è facile sostenere che una **dichiarazione non sottoscritta proveniente dallo stesso indirizzo mail con il quale ordinariamente si comunica con il cliente** sia più affidabile di dichiarazioni con firma autografa del legale rappresentante del cliente per le quali non è dato sapere le modalità di ricezione. In sostanza, chi scrive suggerisce di **conservare le mail alle quali è allegata la dichiarazione di ricezione**.

LAVORO E PREVIDENZA

La nuova comunicazione delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale

di **Stefano Rossetti**

Master di specializzazione

LA GESTIONE ACCENTRATA DELLA TESORERIA: PROFILI LEGALI E CONTRATTUALI PER COMMERCIALISTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il D.L. 146/2021, modificando l'[articolo 14, comma 1, D.Lgs. 81/2008](#), ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a monitorare e contrastare preventivamente forme elusive nell'impiego di **lavoratori autonomi occasionali**.

Con la nota dell'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** emanata l'**11 gennaio scorso** sono stati forniti interessanti chiarimenti in merito alla nuova disciplina.

Tra i chiarimenti più interessanti vanno segnalati quelli riguardanti gli aspetti di **carattere soggettivo**; infatti, la nota evidenzia come l'obbligo di comunicazione incomba esclusivamente sui committenti **del prestatore occasionale che operano in qualità di imprenditori**.

Pertanto, dovrebbero essere obbligati alla comunicazione preventiva della prestazione occasionale solo i committenti che ai sensi [dell'articolo 2082 cod. civ.](#) esercitano **professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi**. Da ciò ne discende che i committenti privati non sono tenuti ad adempiere all'obbligo comunicativo.

Oggetto di comunicazione, invece, sono le prestazioni che rientrano nell'ambito dell'[articolo 2222 cod. civ.](#), **si tratta delle opere e dei servizi resi nei confronti del committente, dietro corrispettivo e con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti dello stesso**.

Tali prestazioni, per rientrare nell'ambito applicativo della novella, devono integrare il requisito della **occasionalità**.

Una prestazione si considera occasionale quando l'attività è caratterizzata dall'assenza di **regolarità, stabilità e sistematicità**.

Inoltre, occorre non confondere le prestazioni **occasionali** con le prestazioni **stagionali**, le quali sono caratterizzate dalla presenza di abitualità e professionalità ma l'attività, per le sue peculiarità, viene svolta solo per una parte dell'anno.

Come chiarito dalla nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro restano, invece, esclusi, oltre, ai rapporti di natura subordinata:

- **le collaborazioni coordinate e continuative**, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015](#), peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell'[articolo 9-bis L. 510/1996](#) (conv. da L. 608/1996);
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell'[articolo 54-bis D.L. 50/2017](#) (conv. da L. 96/2017), **rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;**
- **le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli articoli 2229 cod. civ. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva;** se tuttavia l'attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame. In sostanza, ciò significa che **le prestazioni di reddito di lavoro autonomo occasionale ex [articolo 67, comma 1, lettera l\), Tuir](#) sono oggetto di comunicazione preventiva, mentre rimangono escluse le prestazioni di lavoro autonomo ex [articolo 53 Tuir](#);**
- i rapporti di lavoro *“intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”,* rispetto ai quali la L. 233/2021, di conversione del D.L. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull'[articolo 9-bis D.L. 510/1996](#) (conv. da L. 608/1996) e stabilendo, tra l'altro, che tale comunicazione *“è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro”*.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La nuova definizione di controllo ai fini CFC

di Marco Bargagli



Continuiamo l'analisi su taluni aspetti di fondamentale importanza ai fini della configurabilità delle regole fiscali previste **in materia di imprese estere controllate** (c.d. "CFC legislation"), con particolare riferimento ai **chiarimenti intervenuti con la recente circolare 18/E/2021**.

Ricordiamo che, sotto il **profilo soggettivo**, la normativa anti-paradiso fiscale in rassegna si applica:

- alle **persone fisiche**, alle **società semplici**, alle **società in nome collettivo e in accomandita semplice**, alle **associazioni**, alle **società di armamento** e alle **società di fatto residenti in Italia**;
- ai **soggetti residenti in Italia** indicati nell'[articolo 73, comma 1, lettere a\), b\) e c\) Tuir](#), nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera d\) Tuir](#), che **controllano soggetti non residenti**.

Importanti novità, introdotte dall'[articolo 4 D.Lgs. 142/2018](#) (c.d. "Decreto Atad"), attuativo della Direttiva Atad UE 2016/1164, recante **norme di contrasto alle pratiche di elusione fiscale attuate a livello transnazionale**, a decorrere dal 2019, riguardano il **requisito del controllo**.

In merito, ai sensi dell'[articolo 167, comma 2, Tuir](#) sono **soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato**, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- sono **controllati direttamente o indirettamente**, anche **tramite società fiduciaria o interposta persona**, ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#) da parte di un soggetto residente in Italia;
- **oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è detenuto**, direttamente o indirettamente, **mediante una o più società controllate ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ.** o **tramite società fiduciaria o interposta persona**, da un soggetto residente in Italia.

Nello specifico, si considerano altresì soggetti controllati non residenti ex [articolo 167, comma 3, Tuir](#):

- le **stabili organizzazioni all'estero dell'impresa controllata**;
- le **stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di esenzione degli utili e delle perdite** di cui all'[articolo 168-ter Tuir](#) (ossia il c.d. regime di *branch exemption*).

Non sono intervenute particolari novità interpretative circa la **sussistenza del requisito del controllo** ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#) che, come conferma l'Agenzia delle entrate nella citata circolare 18/E/2021, può essere **distinto in tre figure** sulla base del **diverso "atteggiarsi" dell'influenza esercitata dal soggetto controllante su quello controllato**.

In merito, proprio l'articolo 2359 cod. civ. contempla **tre distinte ipotesi**:

- il **controllo di diritto**, che ricorre quando il soggetto residente **dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società estera**;
- il **controllo di fatto**, che consiste nel **potere del soggetto residente di esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria della CFC**, pur non disponendo della maggioranza assoluta dei diritti di voto;
- il **controllo contrattuale**, che sussiste qualora un soggetto sia in grado di **influenzare in modo dominante un'altra società in virtù di vincoli contrattuali** tali per cui **quest'ultima sviluppi una sorta di dipendenza economica dalla prima**.

Un aspetto particolarmente rilevante affrontato, tra gli altri, dalla citata circolare 18/E riguarda **l'ipotesi di controllo congiunto**, il quale – in linea di principio – **non assume rilevanza ai fini della disciplina CFC**.

Infatti, come già evidenziato nella [risoluzione AdE 326/E/2008](#), la **nozione di controllo** individuata dall'[articolo 2359 cod. civ.](#) **presuppone necessariamente l'esistenza di una situazione in cui un unico soggetto abbia la capacità di influire in modo determinante sulle scelte operate da un altro soggetto**.

Tuttavia **non si può escludere, in termini assoluti**, la possibilità che **anche in presenza di una partecipazione paritetica alla società** (50% in capo a ciascun socio), sia individuabile una **situazione di controllo da parte di uno dei due soci**.

Infatti, l'ampiezza del concetto di controllo prevista dall'[articolo 2359 cod. civ.](#) **richiede un'analisi approfondita del complesso dei rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti** al fine di verificare se uno di essi eserciti **sull'altro un'influenza dominante** in virtù di **particolari vincoli contrattuali** stipulati.

Quindi, ad eccezione delle ipotesi in cui **in capo ad uno dei partecipanti ricorrano i presupposti**

per ravvisare l'esercizio di un controllo di fatto o contrattuale, le *joint-venture* paritetiche non rientrano nell'ambito di applicazione dell'[articolo 2359 cod. civ.](#)

Come opportunamente rilevato nel citato documento di prassi, una *joint venture* o **associazione temporanea di imprese** è un contratto con cui **due o più imprese si accordano per collaborare al fine del raggiungimento di un determinato scopo** o all'esecuzione di un progetto comune avente natura commerciale o industriale.

Le stesse sono **normalmente regolate da accordi strutturati** in modo da prevedere una **partecipazione egualitaria dei soci al capitale e alle decisioni più importanti della società**, nonché una **ripartizione egualitaria della composizione degli organi di governo della stessa**.

Ai fini della disciplina in esame **occorre tuttavia sempre verificare se uno dei due soci possa condizionare, di fatto, le scelte dell'entità partecipata estera**.

Sarà così possibile escludere, sulla base di un **concreto riscontro dei poteri riservati ai soci della *joint-venture***, che uno di essi sia in grado di **esercitare un'influenza dominante sulla stessa**.

DIRITTO SOCIETARIO

Liquidazione della quota del socio e termine di prescrizione

di Lucia Recchioni



*“L’articolo 2289 cod. civ. (relativo alla **liquidazione della quota del socio uscente**) prevede che la prestazione sia esigibile dal socio creditore alla **scadenza del termine di sei mesi** dallo scioglimento del rapporto, sicché la **prescrizione del diritto di credito** avente tale oggetto **decorre dallo spirare del suddetto termine semestrale**”.*

Questo è il **principio di diritto** enunciato nell’ordinanza della **Corte di Cassazione n. 1200**, depositata ieri, 17 gennaio.

Nell’ambito delle **società di persone**, quando si verifica lo **scioglimento** del singolo rapporto sociale a seguito di **recesso**, **esclusione** o **decesso**, il **socio** o gli **eredi** hanno **diritto alla liquidazione di una somma di denaro** che rappresenti il valore della quota ai sensi dell’[articolo 2289 cod. civ.](#)

L’[articolo 2289, comma 2, cod. civ.](#) a tal proposito precisa che la liquidazione della quota è fatta in base alla **situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento**.

Il **pagamento della quota** deve avvenire **entro sei mesi** dal giorno in cui si verifica lo **scioglimento del rapporto**, pur potendo l’atto costitutivo prevedere un termine diverso; nel caso in cui a recedere o ad essere escluso sia **l’unico socio di una società di due soci**, e nel termine di sei mesi non si è ricostituita la pluralità dei soci, l’ex socio può chiedere lo **scioglimento** della società.

Tutto quanto appena premesso, il caso in esame riguarda l’ex **socio di una società** che, essendo receduto dalla stessa, l’aveva convenuta in giudizio per vedersi riconosciuta la **liquidazione della propria quota**.

La società eccepiva tuttavia l’**intervenuta prescrizione quinquennale del diritto**.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha in primo luogo evidenziato che, ai sensi dell'[articolo 2289 cod. civ.](#), il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo **scioglimento del rapporto**.

Prima della decorrenza dell'indicato termine, pertanto, il **socio non può pretendere il pagamento** delle somme, potendo la società eseguire la prestazione fino alla scadenza indicata.

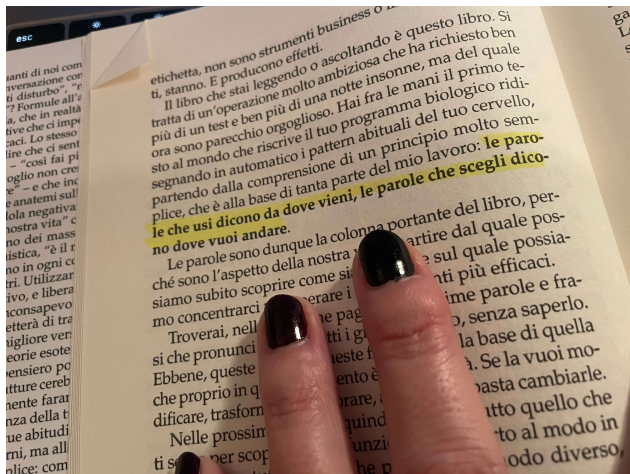
Ai fini della richiamata prestazione, il debitore deve intendersi costituito in mora alla **data di scadenza del termine** entro il quale deve essere effettuato l'adempimento, e, specularmente, il **diritto di credito del socio receduto matura soltanto alla scadenza del semestre**.

Da ciò ne discende che **la prescrizione inizia il suo decorso da quando la prestazione del creditore è diventata esigibile**; nel caso in esame, pertanto, **non assume rilievo la data del recesso (08.02.2002) ma quella del 08.08.2002** ovvero lo spirare del termine dei sei mesi. Al momento della proposizione della domanda giudiziale (**marzo 2007**) **la prescrizione quinquennale non era quindi ancora maturata**.

LEGGERE PER CRESCERE

Recensione “Basta Dirlo” di Paolo Borzacchiello

di **Giulia Bezzi** - CEO di SeoSpirito e Founder Progetto Le ROSA



Parto così, semplicemente fantastico. Sottotitolo:

le parole da scegliere e le parole da evitare per una vita felice.

“Basta dirlo” è un libro che avvolge, che ti mette davanti all’evidenza concreta di quanto poco serve per poter modificare il proprio linguaggio e godersi un miglior rapporto con gli altri.

Per me, sta diventando una necessità, sono una persona che lotta costantemente per trovare il giusto compromesso tra quello che sente e quello che esprime. Sì, perché essere troppo sinceri, non è accettato così tanto nella nostra società, va smussato, contenuto e pensato. Se voglio raggiungere i miei obiettivi benefit devo assolutamente avere **più cura delle parole.**

Questo libro te le **suggerisce** alla grande le **parole** che devono far parte del tuo vocabolario per generare un **approccio migliore** alla tua vita e, indirettamente mica tanto, a quella degli altri.

Chi non può leggerlo? Sì, perché è veramente importante questo passaggio. Chi non è capace di vedere il cervello come un muscolo qualsiasi del corpo. Un muscolo che non si allena con il bilanciere e lo step, ma con il ragionamento e l'apprendimento, continuo e costante.

Chi deve leggerlo? Chi ha la capacità di mettere in pratica la teoria, non per un giorno, per sempre, fino a quando le parole escono naturali, senza più pensarle, senza più fermarsi a ragionare su come rispondere o domandare.

“Abbiamo lo straordinario potere di determinare il nostro stato d'animo.

Stai a noi scegliere quale cocktail prepararci.

Se cambi le parole con cui descrivi la realtà,

cambi gli ormoni che hai in corpo,

e di conseguenza la realtà" [tratto dal libro].

Provare per credere: funziona!

